



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati PEREGO DI CREMNAGO, GELMINI, MULÈ, VITO, Maria TRIPODI, FASCINA, Gregorio FONTANA, RIPANI, SIRACUSANO, APREA, BAGNASCO, Anna Lisa BARONI, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BENIGNI, BIANCOFIORE, BOND, CALABRIA, CATTANEO, D’ATTIS, FASANO, FATUZZO, FIORINI, GAGLIARDI, GIACOMETTO, MARROCCO, MINARDO, MUGNAI, MUSELLA, NAPOLI, ORSINI, PENTANGELO, PETTARIN, RUFFINO, SACCANI JOTTI, SCOMA, SILLI, SORTE, SQUERI, VERSACE, VIETINA e ZANELLA

(V. Stampato Camera n. 1012)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2019

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 marzo 2019*

Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è volta ad assicurare ai cittadini italiani, di età compresa tra diciotto e ventidue anni, la possibilità di accedere a un percorso educativo e di formazione specializzato nelle Forze armate, su base volontaria, utilizzabile nella progressione degli studi universitari e in ambito professionale, anche al fine di ridurre la distanza tra i giovani e le istituzioni, mediante la promozione di forme innovative di apprendimento in stretto raccordo con l'ambito militare, nonché di accrescere nei soggetti destinatari il senso di appartenenza alle istituzioni della Repubblica, promuovendo una cittadinanza attiva. A tal fine la presente legge prevede un progetto sperimentale di formazione in ambito militare, funzionale alla migliore definizione di futuri percorsi educativi e di specializzazione nelle Forze armate.

Art. 2.

(Individuazione di un progetto sperimentale di formazione in ambito militare)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Centro alti studi per la difesa, sentiti i direttori del Centro militare di studi strategici, delle scuole e delle accademie militari, del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna, presenta al Capo di stato maggiore della difesa uno studio

concernente la possibilità di avviare un progetto sperimentale di formazione in ambito militare.

2. Il progetto sperimentale di formazione in ambito militare previsto dal comma 1 è un progetto di durata semestrale, per la partecipazione al quale non è corrisposta alcuna retribuzione e che consente il conseguimento dei riconoscimenti previsti dall'articolo 5, rivolto a cittadini italiani di età compresa tra diciotto e ventidue anni, articolato in periodi di tempo equamente distribuiti in:

a) corsi di studio svolti con modalità telematiche;

b) periodi di permanenza presso le strutture formative, operative e addestrative delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, individuate in tutto il territorio nazionale dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 3, comprese le scuole e le accademie militari;

c) forme di apprendimento pratico.

3. Il progetto sperimentale di formazione in ambito militare previsto dal comma 1 è volto, ove possibile e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) comprensione del valore civico della difesa della patria sancito dall'articolo 52 della Costituzione quale sacro dovere di ogni cittadino;

b) cognizione degli alti valori connessi alla difesa delle istituzioni democratiche del Paese attraverso lo strumento militare in Italia e all'estero;

c) approfondimento dei principi fondamentali che regolano l'ordinamento militare e la specificità dello *status* militare in ragione dei peculiari compiti assegnati al relativo personale e degli obblighi imposti per il loro assolvimento;

d) conoscenza, in maniera diversificata a seconda dell'età e del grado di istruzione

dei partecipanti, delle principali minacce alla sicurezza interna e internazionale, anche attraverso la partecipazione a seminari di studio con l'intervento di rappresentanti degli organismi facenti parte del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;

e) studio dell'organizzazione istituzionale preposta alla protezione cibernetica nazionale, con particolare riferimento ai ruoli e alle competenze dei soggetti incaricati di garantire l'autenticità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e dei servizi gestiti nello spazio cibernetico. In tale ambito deve essere acquisita una conoscenza approfondita dei temi relativi all'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito delle Forze armate e al conseguente sviluppo di adeguati sistemi di difesa cibernetica, con particolare riferimento alle attività del Comando interforze per le operazioni cibernetiche. Al fine di assicurare un elevato grado di conoscenza della minaccia cibernetica deve essere altresì valutata la possibilità di:

1) partecipare a corsi svolti presso la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate di Chiavari;

2) partecipare, in qualità di osservatori e sotto la direzione e il coordinamento del Comando interforze per le operazioni cibernetiche, ad esercitazioni relative alla sicurezza cibernetica;

f) acquisizione di conoscenze in tema di cooperazione strutturata permanente nell'ambito della difesa europea (PESCO);

g) incontri con le diverse realtà economico-sociali del Paese utili ai fini della conoscenza delle diverse articolazioni del sistema produttivo nazionale e dell'eccellenza del comparto industriale connesso ai settori della difesa e della sicurezza.

Art. 3.

(Definizione del progetto sperimentale di formazione in ambito militare)

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, esaminato lo studio presentato dal Presidente del Centro alti studi per la difesa ai sensi dell'articolo 2, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, individua le strutture operative, formative e addestrative, comprese le scuole e le accademie militari dell'Amministrazione della difesa, equamente distribuite sull'intero territorio nazionale, da utilizzare per la realizzazione del progetto sperimentale di formazione in ambito militare e definisce un progetto formativo non retribuito, di durata semestrale, di carattere sperimentale da avviare e concludere nell'anno 2020. Ai fini dell'organizzazione del predetto progetto sperimentale e dello svolgimento delle attività di formazione dei partecipanti al progetto medesimo è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2020.

2. Sulla base di quanto previsto dal primo periodo del comma 1, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero dei soggetti che possono partecipare al progetto formativo di cui al comma 1 e i criteri per la loro selezione, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del medesimo comma 1.

3. Al termine del primo progetto formativo, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere definito un secondo ciclo semestrale di sperimentazione da svolgere nell'anno 2021, rivolto ad un numero di candidati individuati nell'ambito di quelli risultati idonei ai fini della partecipazione al primo progetto formativo, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del presente comma. Ai fini dell'orga-

nizzazione dell'eventuale secondo ciclo semestrale di sperimentazione e dello svolgimento delle relative attività di formazione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021.

Art. 4.

(Requisiti per la partecipazione)

1. Possono presentare domanda per la partecipazione al progetto sperimentale di formazione in ambito militare individuato ai sensi dell'articolo 3 i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) età compresa tra diciotto e ventidue anni;
- d) assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;
- e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare;
- f) possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- h) non avere tenuto nei confronti delle istituzioni politiche dello Stato comportamenti che non diano garanzia di assoluta fedeltà alla Costituzione e alle esigenze della sicurezza nazionale;
- i) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

Art. 5.

(Rilascio dell'attestato di partecipazione)

1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale di formazione in ambito

militare l'Amministrazione della difesa rilascia un attestato che certifica l'esito positivo del percorso formativo svolto. L'attestato è utilizzabile, all'atto della collocazione sul mercato del lavoro, quale titolo attestante le specifiche esperienze maturate.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 674 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'attestato di cui al comma 1 del presente articolo costituisce titolo valutabile ai fini della nomina ad ufficiale di complemento.

3. Lo svolgimento con esito positivo del progetto sperimentale di formazione in ambito militare consente l'acquisizione di crediti formativi universitari, in misura non superiore a dodici, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nei termini stabiliti con apposita circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono individuate le più adeguate forme di valorizzazione del progetto sperimentale di formazione svolto ai sensi della presente legge negli ambiti di competenza dell'Amministrazione della difesa.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Al termine dello svolgimento del progetto sperimentale di formazione in ambito militare, il Governo presenta alle Camere una relazione sui risultati conseguiti e sulla possibilità di svolgere, in via permanente, percorsi formativi aventi le medesime finalità della presente legge. In tale relazione è

dato conto delle eventuali iniziative necessarie per la valorizzazione di futuri corsi e il rilascio di attestati e certificazioni connessi al positivo completamento dei percorsi formativi.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 3, secondo periodo, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 3, secondo periodo, pari a un milione di euro per l'anno 2020 e a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.